

DETERMINA DIRETTORIALE 35/19/DTC/CW

Fascicolo n. GU14/88655/2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Casertano - Iliad Italia S.p.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente Casertano, del 25/02/2019 acquisita con protocollo N. 0081135 del 26/02/2019

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che:

L'istante, nell'atto introduttivo del procedimento, ha dichiarato di aver chiesto a Iliad S.p.A. la portabilità del numero 3315609xxx in data 15 giugno 2018. La procedura di passaggio si espletava solo in data 29 novembre 2018, con circa cinque mesi di ritardo. Sulla base di tali premesse, l'utente ha richiesto: i. riconoscimento della responsabilità di Iliad nel ritardo della portabilità del numero e un risarcimento del danno quantificato in euro 1.000,00.

Iliad S.p.A. (di seguito anche solo "Iliad") non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall’articolo 16, comma 2, del Regolamento a supporto della propria posizione. In sede di udienza ha formulato una proposta conciliativa, non accettata da controparte.

All'esito dell'istruttoria svolta e dell'udienza di discussione, si ritiene che la richiesta di parte istante possa trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato. In primis, si precisa che il risarcimento del danno esula dalle competenze dell’Autorità la quale, in sede di definizione delle controversie, è chiamata esclusivamente alla verifica dei presupposti dell’inadempimento, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del Regolamento. Prescindendo dal nomen juris indicato nell’istanza di definizione, si ritiene comunque che, nella fattispecie in esame, il pregiudizio subito dall’utente valutabile ai fini degli indennizzi liquidabili in questa sede, sia riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi. Con particolare riferimento alle numerazioni mobili, come nel caso in esame, il ritardo nella portabilità del numero si concretizza nel ritardato passaggio ad altro operatore nella misura in cui l'utente non viene disservito in relazione all'utilizzo del numero che intende conservare nel cambio di gestore. Ciò chiarito, atteso che sui fatti dedotti da parte istante, non specificamente contestati da parte convenuta, deve fondarsi la presente decisione, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 115, comma 1, c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009, si ritiene che l'istante abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi. Per mera completezza, si precisa che quanto rappresentato dal gestore in sede di udienza, circa le ragioni che avrebbero determinato il ritardo nella lavorazione della portabilità, risulta non provato mentre la richiesta di estensione del contraddittorio al gestore donating appare meramente dilatoria dei tempi procedurali incombendo sull'operatore convenuto la responsabilità di dimostrare il corretto adempimento oppure che la causa dell'inadempimento non è a esso

imputabile. Quindi, alla luce del quadro regolamentare di riferimento, delibera n. 147/11/CIR, si ritiene che il periodo di ritardo indennizzabile possa essere computato a far data dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuta partire la lavorazione della richiesta di portabilità, il 16 giugno 2018, fino alla data di espletamento della portabilità del 29 novembre 2018, per un totale di 166 giorni e la somma da corrispondere in favore dell'istante pari a euro 249,00.

DETERMINA

- Iliad Italia S.p.A., in parziale accoglimento dell'istanza del 25/02/2019, è tenuta a La Società Iliad S.p.A. è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento e con le modalità indicate in istanza, a corrispondere in favore dell'istante il seguente importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza: euro 249,00 a titolo di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento sugli indennizzi.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Per il direttore
Enrico Maria Cotugno